



Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi
OGLIASTRA MERIDIONALE

Cardedu – Gairo – Jerzu – Osini – Perdasdefogu – Tertenia – Ulassai
Sede legale: vico Ill Dante, 7 – tel. 0782/215145 - Sede protocollo: P.zza Europa, 1 - tel. 0782/79031
fax: 0782/787004 - Osini (Og) – P.I. 91009340919
www.unionetacchiogliastra.gov.it

SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 07/05/2015

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Indizione pubblico concorso per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Anno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il Decreto Presidenziale con il quale è stato designato il dott. Giuseppe Cabizzosu quale Responsabile del Settore Servizi Sociali dell'Unione dei comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi" - Ogliastro meridionale;
- PREMESSO che in data 11.09.2008, ai sensi dell'art. 32 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. e art. 3 della L.R. 2 Agosto 2005, n. 12, tra i Comuni di Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Cardedu, Tertenia e Perdasdefogu è stato stipulato l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni con la denominazione "Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastro meridionale";
- PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni, con propria delibera di Assemblea n. 33 del 23.12.2011, ha approvato lo schema di Convenzione che disciplina la gestione associata delle Funzione Sociali dell'Unione medesima;
- VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Unione dei Comuni n. 10 del 23.12.2011 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi nel settore sociale";
- RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 30 del 28/12/2012 avente ad oggetto "Variazione al Regolamento per i Servizi Sociali" con la quale sono state apportate rilevanti integrazioni allo Schema di Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale precedentemente adottato;
- VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328, approvata l'8 novembre 2000;
- VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-

assistenziali;

- CONSIDERATO che al 01.01.2013 si è ultimato il processo di trasferimento della funzione relativa ai Servizi Sociali in capo all'Unione dei Comuni di cui in intestazione;
- RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 2 del 27/02/2015 avente ad oggetto "Approvazione Piano Socio-Assistenziale 2015" (Programmazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali per l'annualità 2015);
- VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all'articolo 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione (di immobili sia pubblici che privati) sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico;
- VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 nel quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- ATTESO che lo stesso Decreto stabilisce, tra l'altro, che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni, con cadenza annuale, mediante procedimento di evidenza pubblica e la formazione di apposita graduatoria;
- RILEVATO che, con lo stesso Decreto, è stato previsto che qualora le Regioni ed i Comuni concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 431/1998, così come modificato dalla legge n. 269/2004 di conversione del Decreto legge n. 240/2004, possano stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate nel medesimo decreto;
- CONSIDERATO che, a fronte delle graduatorie comunali, la Regione provvede alla relativa copertura finanziaria avvalendosi dei fondi stanziati dalla stessa Regione;
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Sardegna con Deliberazione n. 12/19 del 27/03/2015 ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2015, tenendo conto che lo stanziamento regionale è di €. 2.000.000,00 e che le risorse statali ammontano a ad €. 2.311.203,56 come da decreto del 29 gennaio 2015 del Ministero delle infrastrutture, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015;
- VERIFICATO che, anche per l'anno in corso, sono considerati destinatari del contributo, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, cosiddette "20.000 abitazioni in affitto";
- PRECISATO che l'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari, così come stabilito con il D.M. LL.PP. Del 7 giugno 1999, è pari ad €. 3.098,74 per la fascia "A" ed €. 2.320,00 per la fascia "B";
- VISTO l'allegato n. 1 alla Delibera di GR di cui sopra contenente i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2015;
- VISTA la deliberazione di CDA n. 23 del 07/05/2015 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando per l'assegnazione dei contributi per l'annualità 2015";
- RITENUTO
- dover procedere all'approvazione del bando di concorso che recepisce i criteri di individuazione, i requisiti di accesso nonché i criteri di assegnazione dei contributi di cui all'art. 11 della L. 431/98, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa citata;
 - dover procedere peraltro all'approvazione della relativa modulistica da distribuire alla cittadinanza;
 - dover dare massima pubblicità all'avvio del procedimento amministrativo, mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Unione;

- di fissare come termine ultimo di presentazione delle domande il giorno 5 giugno 2015, h 13.00;

ATTESO

che:

- le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono soggette tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili, secondo quanto previsto dal D. L.gs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- le generalità dei beneficiari, qui omesse per ragioni di privacy, sono custodite presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e saranno trasmesse mediante l'allegato prospetto al Responsabile del servizio contabile per l'emissione degli ordinativi di pagamento;
- per la pratica in parola, in ragione della tutela della riservatezza delle persone interessate, l'accesso ai relativi documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall'art. 24, c. 2, lett. b), della L. 241/90 e dell'art. 8, c.5, lett. d) del D.P.R 352/92, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* ed in particolare:

- l'art. 23, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione;
- l'art. 26, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- l'art. 27, Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

RAVVISATA

la necessità di provvedere a quanto in oggetto;

ESPLETATA

l'istruttoria di competenza;

ACCERTATA

la regolarità del procedimento di cui trattasi;

VISTA

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 12/03/2015, avente ad oggetto: *"Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2015, relazione previsionale programmatica e bilancio pluriennale 2015-2017"*;

VISTA

la deliberazione del CdA n. 17 del 14/04/2014, col quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2014;

RICHIAMATO

l'art. 30 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 che disciplina le convenzioni tra Enti Locali;

VISTO

lo Statuto che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO

il visto per la regolarità contabile della spesa riportato in calce al presente provvedimento;

VISTO

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso.

PREMESSO
CHE

il Ministero dell'Interno, con decreto n. 16 marzo 2015, ha disposto il differimento, al 31 maggio 2015, del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato;

- l'art. 163, comma 1 e 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo

delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA

- DI INDIRE un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione cui possono accedere tutti i cittadini residenti nei comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi" Ogliastra meridionale, in condizioni di disagio economico;
- DI AVVIARE le procedure amministrative relative all'accesso ai contributi di cui all'art. 11 della L. 431/98 relativamente all'anno 2015;
- DI APPROVARE il bando di concorso e la relativa modulistica allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- DI FISSARE come termine ultimo di presentazione della domanda il giorno 5 giugno 2015, h. 13:00;
- DI DARE ATTO che alla spesa derivante dal presente procedimento amministrativo si farà fronte mediante il finanziamento regionale stanziato con provvedimento della Giunta Regionale nell'ammontare che verrà assegnato all'Unione a seguito di presentazione del fabbisogno accertato.
- DI DISPORRE che, in applicazione dell'art. 22, comma 8, e art. 68, comma 3, del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) nonché dell'art. 26, comma 4, del Digs 33/2013, gli allegati contenenti i nomi dei beneficiari del servizio di cui trattasi non sono soggetti a pubblicazione;
- DI AVER DISPOSTO in data odierna, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 1370, del 15 marzo 2006, dell'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, la pubblicazione del presente atto nella idonea Sezione del sito web dell'Ente e, ai sensi degli art. 23, 26 e 27, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" la pubblicazione dell'impegno di spesa del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Unione in data ;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto, comprensivo degli allegati, al Servizio Finanziario per gli atti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Sociale
Giuseppe Cabizzosu

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariangela Coccollone



Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi
OGLIASTRA MERIDIONALE

Cardedu – Gairo – Jerzu – Osini – Perdasdefogu – Tertenia – Ulassai
Sede legale: vico III Dante, 7 – tel. 0782/215145 - Sede protocollo: P.zza Europa, 1 - tel. 0782/79031
fax: 0782/787004 - Osini (Og) – P.I. 91009340919
www.unionetacchiogliastra.gov.it

SERVIZIO SOCIALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 175 DEL 07/05/2015

Prot. n. 634 del 07/05/2015

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il D.M.LL.PP. del 07/06/1999 emanato a seguito della legge 09.12.1998 n° 431 art. 11, che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/19 del 27/03/2015 recante i criteri per l'individuazione dei destinatari e beneficiari dei contributi per il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2015;
- la deliberazione di CDA n. 23 del 07/05/2015;

RENDE NOTO

che, con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 175 del 07/05/2015 è indetto concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di

locazione - annualità 2015, cui possono accedere tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti all'Unione "Valle del Pardu e dei Tacchi" - Ogliastra meridionale, in condizioni di disagio economico.

Art. 1 DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i **titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.**

Per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 - Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono **esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali **anche un solo** componente risulti **titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un **contratto** di locazione **stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado**, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a. **Fascia A: ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore** all'importo corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2015 (**€ 13.062,14**), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al

14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

- b. **Fascia B: ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore** al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'Unione dei Comuni fissa l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Qualora le disponibilità finanziarie complessive non fossero sufficienti a coprire per intero la spesa, si darà luogo alla riduzione dei contributi in maniera proporzionale.

LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AVVERrà SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCREDITO DELLE SOMME ASSEGNATE ALL'UNIONE DA PARTE DELLA REGIONE.

Art. 4

GRADUATORIA

Sulla base delle domande pervenute, si procederà a formare la GRADUATORIA che scaturirà dall'applicazione della seguente formula:

Punteggio = Canone di locazione annuo / Reddito ISEE * 100.

Maggiore sarà l'incidenza del canone maggiore sarà il punteggio attribuito.

A parità di punteggio avrà priorità il richiedente con il reddito del nucleo familiare più basso.

In ogni caso trova applicazione la L. 97/2000, secondo la quale ha priorità assoluta il richiedente, in possesso dei requisiti, nei confronti del quale risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbia provveduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, secondo le disposizioni della L. 431/98;

Nel caso in cui successivamente alla suddivisione dei contributi si verificassero delle eccedenze di disponibilità, queste verranno utilizzate per incrementare (fino ad un massimo del 25%) il contributo erogato ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di:

- 1) disabili con invalidità superiore al 67%;
- 2) ultra sessantacinquenni;
- 3) componenti portatori di invalidità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge N° 104/92;
- 4) assenza di uno dei genitori e presenza di figli minori;

Le richieste vanno inoltrate utilizzando i moduli appositamente predisposti e disponibili presso gli Uffici Servizi Sociali Comunali e **dovranno pervenire improrogabilmente all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni (anche per il tramite degli Uffici di protocollo dei comuni di residenza) entro e non oltre le ore 13:00 del 5 giugno 2015.**

Le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e precisamente:

- ricevute attestante il versamento del canone di locazione mensile da gennaio a giugno 2015 (le ricevute da luglio a dicembre 2015 dovranno essere improrogabilmente trasmesse entro il 31 gennaio 2016);
- copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale del contratto di locazione;
- ISEE in corso di validità.

Osini, lì 06/05/2015

Il Responsabile del Servizio Sociale
Giuseppe Cabizzosu

Scadenza 05/06/2015

All'Unione dei Comuni
"Valle del Pardu e dei Tacchi"
Ogliastra meridionale

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, residente in _____ Via _____
_____ n. _____
telefono (obbligatorio) _____ Cod. fisc. _____;

CHIEDE

la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione
ex art. 11, comma 3°, della Legge 9.12.1998, n. 431, per l'anno 2015.

A tal fine consapevole che:

- le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
- in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dall'eventuale beneficio acquisito ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000:

- di essere residente nel Comune di _____;
- di essere residente, alla data della pubblicazione del bando, nell'alloggio per il quale chiede il contributo;

- il possesso, (per gli immigrati) del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di residenza e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il competente Ufficio del Registro;
- che l'importo annuo del canone al netto degli oneri accessori è di € _____;
- che l'unità immobiliare in locazione non è classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89;
- che il proprio nucleo familiare è così composto (*fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica (risultante dallo stato di famiglia) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 .05. 1989 n. 223 e dell'art. 1-bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 e successive modificazioni*):

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Relazione parentela con il dichiarante
1 (dichiarante)				
2				
3				
4				
5				
6				

- che il reddito ISEE dell'intero nucleo familiare, percepito nell'anno 2013 è di € _____;
- di non aver ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da Enti Pubblici;
- Di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e verranno richieste le ulteriori ricevute di versamento del canone 2015.
- Di essere informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega copia di:

codice fiscale del richiedente;
Attestazione ISEE relativo ai redditi percepiti nell'anno 2013;
ricevute pagamento canone di locazione riferite all'anno 2015;
copia del documento d'identità del richiedente;
copia del contratto di locazione registrato.

Non saranno prese in considerazione le domande che non siano compilate in tutte le parti prescritte o pervenute oltre il termine perentorio di scadenza.

_____ li _____

(firma del dichiarante)

**Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(Art. 13 Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196)**

I dati acquisiti con la presente dichiarazione:

- Devono essere forniti per determinare il diritto alla prestazione sociale di cui all'oggetto;
- Sono raccolti dall'Unione dei Comuni in quanto ente erogatore ed utilizzati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa;
- Possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle Amministrazioni certificanti per i controlli previsti.

Il dichiarante ha diritto, in ogni momento, di ottenere (art.7 D. lgs 196/2003):

- a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- b) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.